

Mantova, 6 ottobre 2023

C.Att. Soci ADIRA  
Loro sedi

Gent.mi soci

Nella giornata di ieri, la Corte di Giustizia Europea (GCEU) ha pubblicato la propria decisione relativamente al procedimento che ha visto opposte ATU Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, e CARGLASS contro FCA (C-292/22), in tema di modalità d'accesso alle informazioni tecniche e relativi impedimenti, già oggetto di nostra apposita informativa nei mesi scorsi.

In particolare, i due attori sopra indicati, avevano portato all'attenzione della Corte di Giustizia, alcune modalità di accesso al servizio di sblocco del Security Gateway FCA tramite OBD ritenute incompatibili con la attuale normativa prevista dal REG UE 2018/858 che sancisce il diritto di ogni operatore aftermarket di accedere alle informazioni tecniche in modo **non discriminatorio** (rispetto all'operatore ufficiale), **standardizzato** e a **condizioni economiche ragionevoli**.

In particolare si mettevano in evidenza alcune pratiche ritenute discriminatorie:

- La necessità di utilizzo dello strumento diagnostico della casa auto
- Il fatto che l'acquisto del servizio di sblocco SGW FCA fosse legato all'acquisto anche di altre informazioni tecniche non necessarie a tal fine (vendita a pacchetto, "bundle")
- Altre restrizioni di accesso al software

Ovviamente, secondo l'impostazione di ATU/CARGLASS, questi ostacoli - **di natura sia tecnica che economica** - pregiudicavano la libera concorrenza nel mercato del post-vendita e la libertà di scelta del consumatore.

La sentenza pubblicata ieri (qui allegata) chiarisce ancora una volta che i costruttori di veicoli **non possono imporre condizioni di accesso all'OBD diverse da quelle specificamente previste dal regolamento di omologazione 2018/858** e che **gli operatori indipendenti devono avere accesso alla porta OBD ed essere in grado di utilizzare i dati/informazioni in essa contenuti**.

La sentenza in commento elimina quindi gli ostacoli anticoncorrenziali imposti dalle case auto, aprendo l'effettiva possibilità degli operatori indipendenti di accedere ai dati essenziali delle automobili (informazioni OBD e RMI), a tutto vantaggio del consumatore finale e della sua possibilità di scelta.

ADIRA non può che accogliere positivamente la decisione della Corte di Giustizia la quale, nel garantire la certezza del diritto all'interno dell'UE, sottolinea – una volta ancora – l'importanza e la centralità degli operatori indipendenti nella fornitura dei moderni servizi di riparazione e manutenzione i quali – per una loro conforme esecuzione - richiedono l'accesso al flusso di dati dell'auto, senza ostacoli di tipo tecnico e/o economico.

Restano aperte, in tema di accesso alle informazioni tecniche, due tematiche molto importanti e che, nell'applicazione in concreto della norma, risultano “invalidanti” per gli operatori indipendenti:

- La non ancora raggiunta **standardizzazione delle informazioni** da parte dei costruttori. Ad oggi unico, sebbene importantissimo risultato, è stato raggiunto dall'introduzione dello Schema SERMI per l'accesso alle informazioni di sicurezza del veicolo per le quali il legislatore europeo ha imposto l'uniformità di tutte le case auto allo standard tecnico UNI EN ISO 18541-2014;
- I costi di accesso alle informazioni tecniche per il quali il concetto di **ragionevolezza** sancito dal REG UE 2018/858 non risulta efficace a porre gli operatori indipendenti al riparo da derive nell'aumento dei costi di accesso da parte dei costruttori. Per restare in tema di sblocco SGW FCA, ad esempio, dal 1/7/2023 il canone annuale di accesso è stato aumentato da FCA a 275,00€ partendo dai 150,00€ di fine 2021, con un tasso di aumento dell'83% in due anni ben oltre i tassi medi di inflazione, chiaro caso di aumento unilaterale ingiustificato.

La sentenza in oggetto dimostra ancora una volta che la legislazione a tutela degli operatori indipendenti contro gli abusi delle case auto, sebbene suscettibile di miglioramento, risulta comunque efficace.

Tutti gli operatori devono essere consapevoli dei propri diritti e non devono temere di farli valere nei confronti di organizzazioni molto più grandi e “potenti” come le case auto, con il supporto delle associazioni nazionali e le federazioni internazionali sempre a completa disposizione a tale scopo.

Avv. Piergiorgio Beccari (Presidente)

Dott. Andrea Boni (Responsabile Comunicazione e Mercato)

Link alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (8 sezione):

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=278243&pageIndex=0&dclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3562727>